



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 5090/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'individuazione del RPCT del Consorzio ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 117162 del 9 ottobre 2024 - avente ad oggetto la nomina del RPCT all'interno del Consorzio ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Il Consorzio ...omissis... è stato costituito ai sensi degli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 267/2000 e ricomprende i Comuni di ...omissis... Il Consorzio intende "attuare, nell'ambito delle rispettive competenze anche territoriali, iniziative comuni nella gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali" (art. 1 dello Statuto). Ciò posto, l'ente rientra a pieno titolo tra quelli tenuti all'osservanza della l. n. 190/2012 e, in particolare, alla nomina del RPCT, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 2-bis, comma 1, l. n. 190/2012 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013. Si rammenta, infatti, che nella nozione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 rientrano "le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni".

Con Atto del Presidente del 24 giugno 2024 l'Autorità ha fornito alcune indicazioni per la nomina del RPCT all'interno di un'Unione di Comuni. In tale occasione è stato chiarito che l'incarico può essere attribuito, in caso di incompatibilità o inopportunità riferite al Segretario comunale dell'Unione o dei Segretari dei Comuni aderenti, anche a "funzionari o titolari di posizione organizzativa (ora titolari di incarichi di elevata qualificazione) dell'Unione o di uno dei Comuni aderenti, a condizione che presentino esperienza e competenze tali da poter garantire il corretto assolvimento dei compiti spettanti al RPCT".

In aggiunta, è stato sottolineato che "soprattutto negli enti di piccole dimensioni, configurandosi l'incarico di RPCT come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare, non viene in rilievo l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del dipendente che è stato nominato RPCT. Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere dell'organo di indirizzo di richiedere al dipendente stesso tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili. La rinuncia all'incarico di RPCT assegnato può quindi ritenersi ammissibile solo se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Un rifiuto non adeguatamente motivato in tal senso risulterebbe quindi inidoneo a supportare eventuali scelte in deroga alle indicazioni dell'Autorità, che necessitano comunque di una congrua motivazione all'interno dell'atto di nomina".

Le valutazioni sopra riportate appaiono estensibili per analogia anche ai consorzi di comuni. In altri termini, il conferimento dell'incarico di RPCT spetta per legge all'organo di indirizzo che lo sceglie tra il personale in servizio (presso il Consorzio o i Comuni consorziati) dotato di competenze e professionalità adeguate all'espletamento dell'incarico. Poiché si tratta di una posizione indispensabile all'interno dell'ente, la mancata presentazione di candidature spontanee non esime il CdA dal provvedere alla designazione, tenuto conto che il RPCT potrà sempre rinunciare all'incarico laddove emergessero situazioni di grave incompatibilità o inopportunità.

Si invita, pertanto, il Consorzio ad individuare tempestivamente tale figura affinché possa essere garantita



la continuità dell'azione preventiva.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 dicembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente